



COMUNE DI PERUGIA

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - ANNO 2011

In base alle deliberazioni del Consiglio Comunale n. 58 del 22/03/2010 e n. 67 del 18/04/2011 ed al regolamento comunale per l'applicazione dell'ICI, le aliquote e la detrazione d'imposta stabilite per gli anni 2010 e 2011 sono le seguenti:

	ALIQUOTE	2010	2011
1)	per le unità immobiliari di categoria catastale A1, A8 e A9, adibite dal soggetto passivo ad abitazione principale (residenza anagrafica) ovvero concesse in uso gratuito a parenti in linea retta senza limite di grado o a parenti in linea collaterale entro il quarto grado e dai medesimi utilizzata come abitazione principale (risultante da residenza anagrafica) :	5,00 per mille	5,00 per mille
2)	per le unità immobiliari destinate catastalmente ad abitazione, non utilizzate dal soggetto passivo o dai suoi familiari e non locatate e per le quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno 2 anni, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 9/12/1998 n. 431:	9,00 per mille	9,00 per mille
3)	per i fabbricati inagibili o inabitabili se recuperati a fini abitativi ed effettivamente utilizzati come abitazione (per tre anni dalla data di ultimazione dei lavori) :	4,00 per mille	4,00 per mille
4)	per i fabbricati oggetto di interventi di recupero edilizio esterno (per tre anni dalla data di ultimazione dei lavori) :	4,00 per mille	4,00 per mille
5)	per gli altri immobili diversi dai fabbricati di cui ai punti 1 - 2 - 3 - 4	7,00 per mille	7,00 per mille
6)	per gli immobili destinati ad uso domestico, sui quali vengano installati impianti a fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica o termica per uso domestico, limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata massima di tre anni per gli impianti termici solari e di cinque anni per tutte le altre tipologie di fonti rinnovabili:	3,50 per mille	3,50 per mille
7)	Per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili (aliquota applicabile per un periodo comunque non superiore a un anno):	7,00 per mille(*)	4,00 per mille

(*) Poiché nell'anno 2010 l'aliquota ridotta non era ancora istituita, il soggetto passivo che entro il 16 giugno 2011 non intenda versare l'imposta per l'intero anno 2011 (acconto e saldo in unica soluzione), dovrà applicare l'aliquota corrispondente alla fattispecie in cui l'immobile rientrava o sarebbe rientrato nell'anno 2010. Così, se ad esempio all'immobile nell'anno 2010 andava applicata l'aliquota del 7 per mille, in sede di acconto 2011 dovrà essere calcolata l'imposta dovuta prendendo a riferimento l'aliquota del 7 per mille, salvo poi provvedere al conguaglio in sede di saldo, utilizzando l'aliquota deliberata per l'anno 2011, che è pari al 4 per mille.

Ai sensi dell'art. 1 del D.L. 27.05.2008, n. 93, a decorrere dall'anno 2008 è esclusa dall'imposta comunale sugli immobili l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, ad eccezione di quelle di categoria A1, A8 e A9. Per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si intende quella considerata tale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, nonché quelle ad esse assimilate dal Comune di Perugia con regolamento vigente alla data del 29 maggio 2008.

N.B. Per gli anni 2010 e 2011 alle autorimesse, box, posti auto, cantine, fondi ed a tutte le pertinenze delle abitazioni principali, anche se accatastate separatamente, si applica la stessa aliquota dell'abitazione principale.

DETRAZIONE (importi e limiti per l'anno 2010 e 2011)

■ PER LE ABITAZIONI PRINCIPALI DI CATEGORIA CATASTALE A1, A8 E A9 LA DETRAZIONE ICI È STABILITA IN €103,29;

■ LA DETRAZIONE È ELEVATA A €140,00 PER LE UNITÀ DI CATEGORIA CATASTALE A1, A8 E A9 ADIBITE ESCLUSIVAMENTE AD ABITAZIONE PRINCIPALE DEL PROPRIETARIO IL CUI REDDITO IMPONIBILE FISCALE LORDO COMPLESSIVO DELL'ANNO PRECEDENTE, RIFERITO ALL'INTERO NUCLEO FAMILIARE ANAGRAFICO DI CONVIVENZA, DETERMINATO SECONDO L'ART. 8 DEL T.U. IMPOSTE SUI REDDITI (DPR 917/86), NON RISULTI SUPERIORE AI SEGUENTI LIMITI:

COMPONENTI DEL NUCLEO FAMILIARE ANAGRAFICO DI CONVIVENZA	REDDITO DEL NUCLEO FAMILIARE ANAGRAFICO DI CONVIVENZA ANNO 2009 E ANNO 2010
1	€14.200,00
2	€16.800,00
3	€19.400,00
4	€22.000,00
5	€24.600,00
OLTRE 5	€27.200,00

MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DELL'ACCONTO E DEL SALDO DA PAGARE NEL 2011

Si ricorda che il versamento dell'imposta complessivamente dovuta per l'anno 2011 deve essere effettuato in due rate:

■ LA PRIMA RATA, CON SCADENZA 16/6/2011, PARI AL 50% DELL'IMPOSTA DOVUTA CALCOLATA IN BASE ALLE ALIQUOTE APPLICABILI ED ALLA DETRAZIONE COMUNALE SPETTANTE NEI DODICI MESI DEL PRECEDENTE ANNO 2010;

■ LA SECONDA RATA, DA VERSARE TRA IL 01/12/2011 E IL 16/12/2011, PARI AL SALDO DELL'IMPOSTA DOVUTA PER L'INTERO ANNO 2011, CALCOLATA SULLA BASE DELLE ALIQUOTE APPLICABILI E DELLA DETRAZIONE COMUNALE SPETTANTE PER L'ANNO 2011, COMPRESIVA DELL'EVENTUALE CONGUAGLIO SULLA PRIMA RATA.

In alternativa è possibile effettuare il versamento in un'unica soluzione entro il 16/06/2011, versando l'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno 2011, barrando nel modulo di versamento sia la casella "Acconto" sia quella "Saldo".

L'importo complessivo da pagare deve essere arrotondato all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

RAVVEDIMENTO

E' possibile regolarizzare il versamento effettuato oltre i termini di scadenza del 16/06/2011 e del 16/12/2011, con il pagamento di una sanzione minima.

Per perfezionare il ravvedimento è necessario pagare, entro trenta giorni dalla scadenza: l'imposta; gli interessi moratori sull'imposta calcolati al tasso legale (attualmente dell' 1,5 % annuo) con maturazione giorno per giorno e il 3 %, a titolo di sanzione, sull'ammontare dell'imposta tardivamente corrisposta.

Il pagamento va effettuato mediante lo stesso modulo che serve per versare l'ICI in autotassazione, barrando la casella "ravvedimento".

PER ULTERIORI INFORMAZIONI I CONTRIBUENTI POSSONO:

■ CONSULTARE IL SITO INTERNET DEL COMUNE DI PERUGIA www.comune.perugia.it

■ RIVOLGERSI AL SETTORE SERVIZI FINANZIARI (U.O.GESTIONE ENTRATE) – VIA G. OBERDAN, 56 - 06121 - PERUGIA - TEL. 075 075 075;

■ RIVOLGERSI ALL'UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO – TEL. 075 075 075.